

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**dal Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**e dal Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

*(V. Stampato Camera n. 3993)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 luglio 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 luglio 1997*

---

**Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215,  
recante impiego di contingenti delle Forze armate in attività  
di controllo del territorio in provincia di Napoli**

---

## **INDICE**

Disegno di legge .....	<i>Pag.</i> 3
Testo del decreto-legge .....	» 4

## **DISEGNO DI LEGGE**

—

### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, recante impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli.

*Decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1997.*

**Impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 599;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della provincia di Napoli a tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 14 luglio 1997 un contingente di personale militare delle Forze armate per complessive 500 unità è posto a disposizione del prefetto di Napoli per le esigenze di sicurezza pubblica di quella provincia. Al predetto contingente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio

1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. Il comando militare di regione competente provvede alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato a norma del comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti, anche per quanto attiene alle tariffe e ai limiti temporali di permanenza fuori sede.

#### Articolo 2.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, determinati in lire 6.763 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - ANDREATTA -  
CIAMPI - FLICK

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK





